ALESSANDRIA Informa

Newsletter informativa di CNA ALESSANDRIA: **Via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria tel. 0131 253506**

a cura di Marco Parola, CNA Piemonte

SOMMARIO

Pubblicata la nuova direttiva RAEE

Indennizzo da ritardo della Pubblica Amministrazione

ISTAT, prezzi al consumo: dati febbraio 2014

CNA presenta un quesito all'Agenzia delle Entrate

Impianti fotovoltaici e incentivi, arrivano le regole e le sanzioni

CNA ALESSANDRIA

Sede provinciale

via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria – tel. 0131 253506 – fax 0131 254172 alessandria@cna.it
alessandria.epasa@cna.it

Sedi territoriali

Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 312192 consorzio.serv@virgilio.it

Casale Monferrato, strada per Valenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 462911 – fax 0142 75803 amministrazione@uniartcasale.it

Cerrina, via Nazionale 52 – cap 15020 – tel. e fax 0142 94258 m.negri6@virgilio.it

Novi Ligure, corso Piave 60 – cap 15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 716152 info@cnanovi.it

Ovada, via Dania 8 – cap 15076 – tel. 0143 80198 – fax 0143 833327 gastaldo@cnaovada.it

Tortona, via Guala 69 – cap 15057 – tel. 0131 819911 – fax 0131 819912 ciat.tortona@tin.it

Valenza, via Orefici 4 – zona Coinor – cap 15048 – tel. 0131 95384-1 – fax 0131 941443 gmaranzana@valenza.cna.it

Sede CogartCna

Alessandria Zona, via Gramsci 59/a – cap 15121 – tel. 0131 246854 – fax 0131 346802

Pubblicata la nuova direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 (Suppl. Ordinario n. 30) è stato pubblicato il D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 recante "Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)" destinato a sostituire l'attuale Dlgs 151/2005.

Il provvedimento entra in vigore il 12 aprile 2014.

Tra le modifiche al "sistema Raee" previste dal provvedimento si segnalano:

- una migliore definizione del campo di applicazione del provvedimento che viene esteso nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva;

- innalzamento degli obiettivi di raccolta, recupero e riutilizzo;

- chiarimenti sulla distinzione tra Raee domestici e professionali (i Raee cd. "dual use" sono ricondotti nell'ambito dei domestici);

- misure agevolative della preparazione per il riutilizzo;

- introduzione del ritiro cd. "uno contro zero" per i Raee di piccolissime dimensioni;

- modifiche alle norme sul finanziamento della gestione dei Raee.

Fino al 14 agosto 2018 vige un periodo transitorio e il decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), indicate nell'allegato I (aggiungendo, tra le altre, i pannelli fotovoltaici), con alcune esclusioni (per esempio il materiale bellico e le lampade a incandescenza).

Dal 15 agosto 2018 invece il campo di applicazione si apre e la disciplina si applica a tutte le AEE classificate nelle sei categorie dell'allegato III, con poche esclusioni (per esempio i dispositivi medici se infetti).

Linee guida per l'applicazione dell'indennizzo da ritardo della Pubblica Amministrazione

Sono state pubblicate in GU le linee guida per l'applicazione dell'indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.

In generale l'indennizzo è corrisposto esclusivamente quando il provvedimento amministrativo non venga adottato nel termine assegnato al titolare del potere sostitutivo; ter-

mine pari alla metà di quello iniziale.

Ad esempio, se un autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni, il titolare del potere sostitutivo deve nei successivi 30 giorni, decorrenti dalla presentazione dell'istanza, emanare il provvedimento e corrispondere l'indennizzo pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2000,00 euro; tale importo è calcolato a partire dal giorno successivo alla data in cui il procedimento doveva essere concluso.

Le linee guida pubblicate in GU, dovranno fornire alla PA le indicazioni per gestire al meglio le richieste di indennizzo, che l'interessato presenterà alle amministrazioni competenti, in caso di ritardo nella conclusione di un procedimento ad istanza di parte.

La direttiva del ministero specifica infine che restano escluse dall'applicazione dell'indennizzo le SCIA**,** anche se relative all'avvio dell'attività, in considerazione del fatto che la norma relativa all'indennizzo prevede uno specifico obbligo di emanare un provvedimento, circostanza inesistente per le ipotesi di segnalazione certificata di inizio attività.

In base a quanto indicato dalla norma in esame le PA dovranno prevedere termini adeguati per l'adozione del provvedimento anche superiori a 90 giorni nei casi in cui l'esame dell'istanza sia di particolare complessità; tale termine non potrà essere comunque superiore ai 180 giorni.

Pertanto ogni PA dovrà fare una ricognizione e riorganizzazione di tutti i procedimenti e di conseguenza aggiornare i vari regolamenti interni.

Inoltre la PA dovrà individuare con chiarezza e per ogni procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale e infine il titolare del potere sostitutivo, che in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento è obbligato ad emanare il provvedimento e liquidare l'indennizzo.

Ogni PA nella propria comunicazione di avvio del procedimento, dovrà indicare le seguenti informazioni:

-l'amministrazione competente

-l'oggetto del procedimento

-l'ufficio e la persona responsabile del procedimento

-il soggetto titolare del potere sostitutivo

-la data entro al quale il procedimento deve essere concluso

-i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

ISTAT, prezzi al consumo: dati febbraio 2014

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei consumi di tabacchi (FOI), relativi al mese di febbraio 2014, registrano una diminuzione dello 0,1% rispetto al mese precedente ed un aumento dello 0,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, febbraio 2013.

Nella seguente tabella vengono riportati gli indici FOI, usato per il calcolo del nuovo canone di locazione o assegni al coniuge o altro, e le sue variazioni:

a base di riferimento dell'indice FOI è il 2010.

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi **Febbraio 2014**	
Indice generale FOI	107,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,5

Aliquota IVA applicabile alla cessione e posa di stufe a pellet: CNA presenta un quesito all'Agenzia delle Entrate

I dubbi sollevati dalle imprese in merito alla corretta aliquota Iva da applicare nelle ipotesi di interventi di recupero consistenti in manutenzioni ordinarie o straordinarie con fornitura di stufe a pellet, realizzati in fabbricati ad uso prevalentemente abitativo, hanno spinto la Cna, unitamente ad altre associazioni di categoria a presentare un quesito ufficiale all'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento agli interventi in oggetto che co-

stituiscono manutenzioni ordinarie o straordinarie, è bene precisare che il corretto inquadramento va operato in base all'articolo 3, lettera a) e b), del D.P.R. n. 380/2001.

Non risulta, invece, così pacifica la definizione del bene "caldaia" dal momento che il mercato offre spesso prodotti che, ancorché denominati "stufe" o "caldaie" alimentati a pellet, possono essere riconducibili all'una o all'altra tipologia sulla base delle caratteristiche sia tecniche che funzionali ed indipendentemente dalla comune denominazione utilizzata (stufa o caldaia), come precisato dalla circolare n. 71/E del 7 aprile 2000 dell'Agenzia delle Entrate.

L'individuazione dei beni, dunque, in base alle particolarità tecniche e funzionali degli stessi è di fondamentale importanza dal momento che rientrano nell'elenco dei beni aventi valore significativo le "caldaie" intese come quegli impianti, nel caso specifico alimentati a pellet, che utilizzano l'acqua come fluido vettore e che, attraverso opportune canalizzazioni, riscaldano più ambienti.

Pertanto, non potrebbero considerarsi "caldaie" gli impianti finalizzati a riscaldare solo l'ambiente in cui si trovano non avendo canalizzazioni per il trasporto del calore prodotto in altri locali.

Tali beni, non riconducibili al bene significativo "caldaia", dovrebbero essere considerati parte indistinta della prestazione di servizi e, come precisato nella predetta circolare n. 71/E/2000, sono interamente assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%, anche qualora la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione.

Sarà nostra cura informarvi non appena si riceverà risposta dalla stessa Agenzia.

Impianti fotovoltaici e incentivi, arrivano le regole e le sanzioni. Ecco come saranno effettuati i controlli

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione a quanto previsto dal Decreto Rinnovabili (art. 42 D.Lgs. 28/2011), ha emanato il Decreto che disciplina le modalità di controllo e le sanzioni previste per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili elettrici alimentati da fonti rinnovabili che hanno goduto degli incentivi.

In particolare, il provvedimento, al fine di potenziare i controlli in materia di incentivi nel settore elettrico, definisce le regole per le attività di controllo e di verifica che dovrà attuare il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), avvalendosi anche di supporto tecnico esterno, competente e qualificato.

L'attività di controllo sarà svolta sulla base di una programmazione annuale e triennale a cura del GSE che garantirà lo svolgimento annuale di controlli per almeno il 50% delle nuove istanze di incentivo e lo svolgimento triennale di controlli su non meno del 15% delle istanze relative a impianti già incentivati e non oggetto di precedenti controlli.

Sono oggetto di ispezione:

- § caratteristiche tecniche di opere, macchinari e apparecchiature installate
- § configurazione impiantistica e processo di produzione di energia elettrica
- § strumentazione di misura dell'energia e contabilizzazione dell'energia

Il Decreto riporta infine l'elenco delle violazioni rilevanti, come ad esempio:

- § presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi
- § violazione del termine per la presentazione dell'istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso agli incentivi, la violazione del termine per l'entrata in esercizio
- § inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo
- § indisponibilità della documentazione da tenere presso l'impianto
- § comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del preposto al controllo